



Pontassieve li, 13-01-2016

Al Sig. Sindaco di Pontassieve

All'Assessore competente

## **MOZIONE**

### **OGGETTO: ATO Centro, Ripartizione Quote Partecipazione**

Come previsto all'art.39 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, i Sottoscritti Simone Gori e Claudio Cherici, in qualità di Consiglieri Comunali, espongono quanto segue.

### **PREMESSO CHE**

Con la delibera ATO n. 3 del 26 Luglio 2012 è stato approvato lo statuto e con esso l'allegato numero 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote assembleari dell'Autorità servizio rifiuti" e l'allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'autorità servizio rifiuti"

### **SI CONTESTA**

La violazione dell'articolo 5 comma 7 e dell'allegato 1 dello statuto Ato Toscana Centro, dei principi fissati in materia di rifiuti dall'art. 4 direttiva CE n. 98/2008 e art. 197 del codice ambiente; entrambe le disposizioni, infatti, sanciscono una gerarchia che pone ai primi posti la prevenzione ed il riutilizzo ed all'ultimo lo smaltimento. L'art. 4 della direttiva in particolare stabilisce che la gerarchia si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. I criteri adottati nello statuto approvato da ATO vanno contro questa gerarchia sia nella parte in cui si riconosce maggior peso ai comuni che producono più rifiuti, anziché meno, sia dove si applica, come secondo criterio in ordine di valore, una maggior percentuale ai Comuni sede d'impianto che insieme hanno un potere decisionale pari a circa il 50% dei voti dell'assemblea. Un'applicazione corretta della gerarchia impone infatti di attribuire maggior peso, all'interno della autorità, ai comuni che vantano una produzione di rifiuti pro capite più bassa, in modo che quei comuni virtuosi, possano indirizzare le politiche di gestione. Un ente i cui indirizzi vengono decisi dai comuni sede di impianto e da quelli che hanno maggiore produzione pro capite di rifiuti è un ente, la cui struttura, è in contrasto con i principi generali del settore. In sintesi, più rifiuti produci (produzione pro capite), minore dovrebbe essere il tuo potere decisionale e maggiore dovrebbe essere la tua partecipazione alla spesa.

## **TENUTO CONTO**

Che non sono invocabili termini decadenziali trattandosi di delibera che fissa i criteri di ripartizione; ciò in analogia con gli indirizzi giurisprudenziali formati in materia di condominio (TAR Napoli 3437/13) ove le delibere con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 1123 c.c. sono nulle e non soggette al termine di impugnazione.

Il fatto che ATO sia consorzio o comunque persona giuridica pubblica istituita dalla Regione Toscana non interferisce con regole che si presentano come principi generali dell'ordinamento certamente applicabili in via analogica anche per la mancanza di una disciplina diversa

## **SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA COMUNALE**

Affinché si attivino, anche unitamente ad altri Comuni dell'ATO Toscana Centro, al fine di promuovere un ricorso congiunto al TAR diretto ad ottenere l'annullamento dell'articolo 5 comma 7 e dell'allegato 1 dello Statuto dell'ATO Toscana Centro per contrasto con l'art. 197 codice ambiente e con l'art. 4 direttiva CE n. 98/08

I Consiglieri Simone Gori e Cherici Claudio

..... 